ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 20

Istituzione delle rivendite di Stato

Le rivendite di Stato possono essere istituite dalla Amministrazione quando, per speciali condizioni di ambiente o di servizio, sia ritenuto opportuno provvedere direttamente alla vendita al pubblico dei generi di monopolio. Esse ricevono una dotazione a titolo di deposito. Vi e' preposto un gestore, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dei monopoli di Stato, che risponde dei generi e valori affidatigli. Le norme relative alla eventuale vendita, di generi non di monopolio sono stabilite dal regolamento.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, non più in vigore dal 5 giugno 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-20-istituzione-delle-rivendite-di-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it